

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Stefano Angelino
Dott. Elena Scriboni
Dott. Arianna Daghino

Dott. Francesca Fornara

Via Pietro Micca 20
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Piazzale Biancamano n. 8
20121 - Milano

CIRCOLARE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 1/2024

OGGETTO: PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, di definizioni fiscali, di lavoro e previdenza e di utilizzo dei contanti, contenute nella legge di bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024.

WELFARE AZIENDALE - Art. 6

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23, il limite è stato modificato:

- 1.000,00 € a tutti i dipendenti
- 2.000,00 € per i lavoratori dipendenti con figlio fiscalmente a carico

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti con o senza figli, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas naturale) e delle spese per l'affitto ovvero degli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 7

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 c. 182 della L 28.12.2015 n. 208 viene ridotta dal 10% al 5%. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 12

È riproposta la rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

- di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In questo caso occorre provvedere al versamento:

1. Dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. L'aliquota media IVA verrebbe determinata – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d'affari
2. di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la cui aliquota è fissata al 18% da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP.

- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

In questo caso il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter.

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;

- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Si prega di contattare il professionista di riferimento per ulteriori approfondimenti.

COMPENSAZIONE MOD. F24

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - Art. 23, comma 7, lett. b)

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies all'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024 è esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL - Art. 23, commi 7, lett. a) e 10

Per effetto dell'integrazione dell'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024 anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

- del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto:
 - o Datore di lavoro non agricolo:
 - dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive
 - o Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
 - o Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS: dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% - Art. 18, comma 1

L'aliquota del regime agevolato di tassazione CEDOLARE SECCA a decorrere dal 1° gennaio 2024 aumenta dal 21 al 26% secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2024, nell'art. 1 comma 63.

Per locazione breve si intende un contratto riguardante immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, limite da considerarsi in relazione alla singola pattuizione, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa

L'aliquota al 21% potrà essere ancora applicata nei seguenti casi:

- Per coloro che concedono in locazione breve una sola unità
- Per coloro che concedono in locazione più di una unità ma con riferimento ad un solo immobile a scelta del contribuente (scelta da effettuare in dichiarazione)

Si ricorda la limitazione a quattro unità per l'applicazione del regime agevolato, come stabilito dalla legge di bilancio 178/2020 c. 595 a decorrere dal periodo d'imposta 2021, superato il limite si presume di natura imprenditoriale l'operazione di locazione.

INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI - Art. 21

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "*Dichiarazione di variazione dello stato dei beni*" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, è stabilito che l'Agenzia delle Entrate verificherà, "*sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati*", l'assolvimento dell'adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS - PLUSVALENZA

A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per

la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Art. 23, comma 1

È disposto l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere dall'1.3.2024

VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO - Art. 23, comma 6

È estesa ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano la disposizione di cui all'art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l'acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA in occasione della prima cessione interna.

CESSAZIONE PARTITA IVA - Art. 23, comma 12

Con l'introduzione del nuovo comma 15-bis.3 all'art. 35, DPR n. 633/72 l'operatività del comma 15-bis.2 è estesa anche in caso di notifica da parte dell'Ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell'attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell'attività.

Anche in tal caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Resta ferma l'applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/97.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - Art. 3

È prorogato al 31.12.2024 il termine di cui all'art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus" e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe") per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età e con un ISEE non superiore a 40.000€.

IVIE E IVAFE - Art. 23, comma 4

Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:

- è aumentata dallo 0,76% all'1,06% l'aliquota relativa all'IVIE;
- è stabilita nella misura del 4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari l'aliquota relativa all'IVAFA qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Art. 23, comma 5, lett. a) e b)

I redditi derivanti dagli “altri diritti reali di godimento” sono ricompresi tra quelli disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR e costituiscono, pertanto, redditi diversi.

CESSIONE METALLI PREZIOSI - Art. 23, comma 5, lett. c)

Con la modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.

ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL’ISEE - Art. 38

Nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:

- dei titoli di Stato di cui all’art. 3, DPR n. 398/2003;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

REGIME DEGLI IMPATRIATI

Dal 2024 saremo in presenza di tre regimi agevolati:

- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023

I soggetti che beneficiano di una delle previgenti agevolazioni, avendone rispettato i requisiti temporali, soggettivi ed oggettivi, continuano a usufruirne alle medesime condizioni di misura, durata, limitazioni

- i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per coloro che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Il reddito imponibile sarà pari al 50% (40% se in presenza di un figlio minore), per un totale di cinque periodi d’imposta (5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023). I soggetti per poter beneficiare del regime devono:

- o essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- o svolgere la prestazione prevalentemente in Italia dopo aver risieduto all’estero per tre periodi d’imposta. I periodi si innalzano a sei se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, a sette se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
- o impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per quattro anni
- o sottostare alla limitazione annua di redditi di 600.000,00 €
- o dichiarare redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilato, oppure da lavoro autonomo “professionale”.

Ci saranno ulteriori approfondimenti con successive circolari.

Vi ringraziamo della collaborazione, lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.

Torino, lì 29 gennaio 2024

Studio Boidi Cecchetti e Associati